

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 92 DEL 26.03.2009

**Oggetto: Revoca Regolamento approvato con delibera di G.C. N.17 del 16/01/2007 .
Approvazione Nuovo Regolamento per il conferimento di incarichi.**

L'anno duemilanove il giorno ~~ve~~ ~~sa~~ del mese di ~~marzo~~ , alle ore ~~17.30~~ con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza *Marino Pasquale*, nella sua qualità di Sindaco.

			Presenti	Assenti
1	TARALLO LORENZO GERARDO	Vice Sindaco	SI	
2	CIUCCIO ROBERTO	Assessore	SI	
3	DI LUCIA VINCENZO	Assessore	SI	
4	GUGLIELMOTTI EUGENIO	Assessore	SI	
5	NACARLO SALVATORE	Assessore	SI	

Assiste il Segretario Generale *Dott. Andrea D'Amore*, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

Che con delibera di G. C. n. 17 del 16/01/2007 si è proceduto all'approvazione del regolamento per la definizione delle procedure comparative preliminari al conferimento degli incarichi;

Atteso che il nuovo assetto normativo delineato anche a seguito della legge 133/2008 costituisce una disposizione legislativa di principio cui le P.A. devono uniformarsi;

Ritenuto, pertanto, di revocare il regolamento per la disciplina delle Procedure Comparative preliminari al conferimento degli incarichi, approvato con la succitata delibera G. C. n. 17 del 16/01/2007;

Ritenuto di procedere all'adozione di un nuovo regolamento disciplinante il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa;

Considerato che la competenza a deliberare è della G. C., dal momento che il regolamento in questione è parte del sistema regolamentare relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dell'art. 48, comma 3 del D.lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs. 165/2001, in particolare l'art. 7, comma 6 bis del D.lgs. 165/2001, così come integrato con le modifiche introdotte dal D.L. n. 4 del 10 gennaio 2006, prevede l'adozione di un regolamento per la definizione delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

Visto il D.lgs 267/2000;

Vista la legge 133/2008;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

AD unanimità di voti resi nei modi e forma di legge:

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di revocare come revoca il regolamento per la definizione delle procedure comparative preliminari al conferimento degli incarichi, approvato con delibera di G.C. n. 17 del 16/01/2007;
3. di approvare, come approva, il regolamento disciplinante il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
4. di trasmettere, il presente atto, alle rappresentanze sindacali per l'informazione prevista all'art. 10, lettera g, delle Relazioni Sindacali allegato al CCDI sottoscritto il 31 gennaio 2005, nonché, entro 30 giorni dalla sua adozione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti;

Con separata votazione, resa nei modi e in forma di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.



Comune di Capaccio

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO

DISCIPLINANTE IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI, CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS N. 165/2001, E S.M.L., ART. 110, COMMA 6 DEL D.LGS N. 267/2000 E L. 133/2008.

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del ___ marzo 2009.

INDICE

- Art. 1 Oggetto, finalità, ambito applicativo
- Art. 2 Esclusioni, totali o parziali, dall'ambito applicativo del Regolamento
- Art. 3 Programma annuale per l'affidamento degli incarichi di collaborazione
- Art. 4 Determinazione della spesa annua massima l'affidamento di incarichi di collaborazione.....
- Art. 5 Ricorso ai collaboratori esterni
- Art. 6 Presupposti per il conferimento di incarichi professionali
- Art. 7 Accertamento delle condizioni per la utilizzazione delle risorse interne
- Art. 8 Selezione degli esperti mediante procedure comparative
- Art. 9 Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative
- Art. 10 Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa
- Art. 11 Disciplinare di incarico
- Art. 12 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
- Art. 13 Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa
- Art. 14 Pubblicizzazione degli incarichi
- Art. 15 Norma transitoria e disposizioni finali

Art. 1

Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001, e s.m.i., e dall'art. 110, comma 6 del D.Lgs n. 267/2000 (d'ora in avanti "incarichi").
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2230 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.
3. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;
 - c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.
4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2230 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.
5. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
6. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

Art. 2

Esclusioni, totali o parziali, dall'ambito applicativo del Regolamento

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione nonché il conferimento degli incarichi di progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo, di cui all'art. 90 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ascrivibili ai servizi di cui all'allegato II A del citato decreto, per i quali vigono le previsioni normative, relative alle specifiche attività, che determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico, ivi comprese quelle contemplate dal regolamento comunale per gli incarichi sotto soglia.

2. Agli incarichi conferiti per il patrocinio legale dell'amministrazione, per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione, in quanto concettualmente esorbitanti dalla nozione di consulenza, non si applica la disciplina del presente regolamento.

3. Non soggiace all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento la nomina dei membri esterni delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e per tutte le procedure di assunzione, in ragione della natura di munus pubblico di tali incarichi i cui compensi sono predeterminati ex lege (DPCM 23.03.1995), e per i quali vige il criterio di individuazione stabilito dal Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione. Tali incarichi vengono tuttavia sottoposti agli oneri di pubblicità di cui al presente Regolamento.

Art. 3

Programma annuale per l'affidamento degli incarichi di collaborazione.

1. Il Comune può stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art.42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

2. In ordine all'individuazione delle attività istituzionali dell'Ente deve farsi riferimento alla competenza generale di cui all'art. 3 del D.lgs. 267/2000 in materia di promozione dello sviluppo e di cura degli interessi della comunità locale, oltre che quelle specificamente indicate nello Statuto e in disposizioni di legge.

Art. 4

Determinazione della spesa annua massima l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione

1. La spesa annua massima che può essere destinata al finanziamento degli incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio di previsione. Non rientrano in tale tetto di spesa gli incarichi conferiti per lo svolgimento di attività che sono finanziati da altre Pubbliche Amministrazioni. Il rispetto del tetto di spesa è verificato dal Responsabile del Servizio Finanziario su ogni singola delibera di conferimento di incarichi, unitamente all'attestazione di regolarità contabile.

Art. 5

Ricorso ai collaboratori esterni

1. Il ricorso agli affidamenti di incarichi esterni viene attivato dal Responsabile del Servizio Personale Giuridico, su richiesta dei Responsabili dei Settori, sulla base di apposita relazione contenente il programma delle attività da affidare e gli obiettivi da raggiungere.

Art. 6

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

1. Le attività oggetto dei contratti di cui ai commi precedenti dovranno essere tali da eccedere le ordinarie competenze dei dipendenti, oppure avere come presupposto essenziale la carenza oggettiva (sotto il profilo qualitativo o quantitativo) di specifiche figure professionali all'interno dell'Amministrazione stessa. Le collaborazioni potranno essere altresì utilizzate solo in ruoli complementari e non sostitutivi rispetto all'organico comunale. Il ricorso agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e a quelli di prestazione occasionale è pertanto possibile per soddisfare esigenze cui l'Amministrazione non può far fronte con personale in servizio.

2. Gli incarichi vengono conferiti esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

a) - l'oggetto della prestazione che il professionista o il collaboratore è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione comunale e corrispondere altresì ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) - l'Amministrazione deve aver preliminarmente accertato, con le modalità previste all'art. 7 del presente Regolamento, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

- c) - l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
- e) - deve essere stata svolta la procedura comparativa preordinata al conferimento dell'incarico prevista dall'art. 7, comma 6 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, siccome disciplinata dal presente Regolamento.

Art. 7

Accertamento delle condizioni per la utilizzazione delle risorse interne

1. L'accertamento della insussistenza delle professionalità interne deve essere effettuata dal Responsabile del Settore/Servizio, il quale ne darà atto nella propria relazione per l'affidamento dell'incarico; ugualmente darà atto, motivando, dell'impossibilità per e/o non convenienza di utilizzare personale dipendente dell'ente, pure in possesso dei requisiti professionali necessari, ma più utilmente utilizzato in altre attività istituzionali che altrimenti verrebbero penalizzate dalla scarsità quantitativa e qualitativa del personale effettivamente in servizio, nonché nel caso in cui l'aggiornamento o la formazione del personale dipendente dell'ente per far fronte a specifiche esigenze sopravvenute risultasse inadeguata rispetto alla importanza e/o complessità delle tematiche da affrontare.

Art. 8

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. Il Responsabile del Servizio Personale Giuridico predisponde un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiori a 30 giorni, nel quale siano evidenziati:
 - a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta;
 - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
 - c) il termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 - d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione;
 - e) il giorno dell'eventuale colloquio;
 - f) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
 - g) le modalità di realizzazione dell'incarico;
 - h) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale.
3. Il termine per la pubblicazione del bando può essere ridotto della metà (5 giorni) nel caso di particolare urgenza, adeguatamente documentata e motivata, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti.
4. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

5 Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza tecnica l'amministrazione può attingere tra i soggetti iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi del successivo art. 10 nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Art. 9

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Direttore Generale procede alla selezione dei candidati che partecipano alla procedura, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico.

2. Per la valutazione dei curricula, il Direttore Generale si avvale di una commissione tecnica interna composta a titolo gratuito dal Segretario Generale e da personale collocato nella categoria D, nominata con proprio atto e dallo stesso presieduta.

Per la valutazione di incarichi che presentano particolare profili di complessità il Responsabile potrà anche individuare, quali membri della commissione, soggetti esterni, particolarmente qualificati in rapporto all'incarico da conferire, ai quali verrà corrisposto esclusivamente un rimborso spese.

3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo di dieci unità; il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio massimo previsto per i titoli.

4. All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del responsabile competente.

5. Il candidato che consegue il punteggio più alto, è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa.

6. L'esito della procedura comparativa deve essere pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Art. 10

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa

In deroga a quanto previsto dall'art. 8, il Responsabile può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 8 a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione.
- prestazioni lavorative di tipo complementare, non ricomprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata senza alcuna selezione, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
- per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto.

L'affidamento di incarichi in via diretta è in ogni caso sottoposto alle medesime forme di pubblicità previste per gli incarichi affidati a seguito di procedura comparativa.

Art. 11

Disciplinare di incarico

1. Il responsabile del Settore Personale formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un contratto, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
 - a) le generalità del contraente;
 - b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
 - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
 - d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - e) l'oggetto della prestazione professionale;
 - f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese;
 - h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
 - j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - k) il foro competente in caso di controversie;
 - l) le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti dell'interessato ai sensi del D.Lgs 196/2003.
3. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per i ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
4. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento a valori di mercato.
- 5) Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 12

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il responsabile del servizio a cui è assegnato il collaboratore, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il responsabile competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
5. Il Responsabile del Personale Economico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti ed autorizzati.

Art. 13

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal responsabile competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge n. 335/1995, e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'INAIL sono a carico dell'Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dal contratto d'incarico che è formulato sulla base di schemi tipo.

Art. 14

Pubblicizzazione degli incarichi

1. I contratti di collaborazione, relativi ai rapporti disciplinati dal presente regolamento, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente.
2. Il Responsabile del Personale Giuridico pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei collaboratori con indicazione degli estremi del provvedimento, delle generalità dei collaboratori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare previsto, ne cura l'aggiornamento tempestivo in merito all'ammontare del compenso erogato.
3. Gli elenchi sono altresì trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, e contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso previsto ed eventualmente erogato.

Art. 15

Norma transitoria e disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari, anche contenute in altri regolamenti comunali, concernenti la disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente Regolamento sarà trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla relativa adozione, a cura del Responsabile del Personale Giuridico.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO: PERSONALE (RENNA)

Il Responsabile del Servizio

Capaccio (SA) 24.03.2009

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

Capaccio (SA) 24.03.2009

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere _____

Il Segretario Generale


Capaccio (SA) _____

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale



Il Sindaco



Della suesata deliberazione venne iniziata la pubblicazione il
giorno _____ e per quindici giorni
consecutivi.

Data 30 MAR. 2009

Il Segretario Generale


Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente
deliberazione è stata pubblicata :
dal _____
al _____
che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.
Data _____

Il Segretario Generale

Trasmessa ai Capigruppi Consiglieri

con nota del 30 MAR. 2009

Il Segretario Generale



La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 Essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile.
 Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione
e senza richiesta di controllo.

Data 30 MAR. 2009

Il Segretario Generale

